(12

PER
D. FRANCESCO TORTOLI.

Nella Suprema Corte di Giustizia.

Meritevolissimo Commessario il Signor Consigliere Roberti.

12.



LA causa tra D. Giovanni Stoppa, e D. Francesco Tortoli è così ingiusta pel primo, così chiara per l' altro, che si perverrebbe a confutare il di lui ricorso, ed a sostener la decisione impugnata col solo rapporto de' fatti che alimentaron la lite. Ma per servire agli usi; ed anche per accrescere le pruove del torto di Stoppa, il quale non sa darsi pace per essergli venuti meno i profitti che avea meditati su la rovina di Tortoli, scriveremo sobrie osservazioni intorno a ciascun mezzo di annullamento — Cominciamo dal recare il rapporto già dato fuori dal diligentissimo commessario signor Consigliere Roberti.

RAPPORTO.

» D. Giovanni Stoppa nel 1817 comprò dal par-
» roco de Rosa l' utile dominio della masseria detta
» *Reginella* sita a Posilipo, redditizia al duca di Cam-
» pochiaro, per lo prezzo di ducati 8800 netti del ca-

» none e della fondiaria, dicendosi che *era della*
» *estensione di moggia* 40. Nell' istrumento il parroco
» dichiarò a Stoppa che pendeva un giudizio ad istan-
» za di Campochiaro padron diretto, relativamente al
» moggiatico, per cui Stoppa volle ritenere presso di
» se ducati 4000 sul prezzo per sua garantia in ogni
» caso di sinistro.

» In seguito nel 1818, in virtù di decisione della
» G. C. civile di Napoli, la masseria fu misurata da
» cinque architetti, e fu ritrovata della estensione di
» moggia 39 e passi 113. *E questa misura fu notifi-*
» *cata dal parroco de Rosa al compratore Stoppa con*
» *atto de'* 19 *giugno* 1819.

» Dopo accaduti questi fatti D. Giovanni Stoppa
» nel giorno 9 ottobre 1819 fece pubblicare nel gior-
» nale che egli esponeva in vendita la detta masseria
» della estensione di moggia 60.

» Dietro questa pubblicazione, nel dì 22 dello
» stesso mese di ottobre passò un foglio a doppio
» originale fra Stoppa e D. Francesco Tortoli Livor-
» nese, col quale fu venduta a costui la masseria per
» moggia 60 di estensione con la spiega a corpo e
» non a misura, e libera da qualunque ipoteca, per lo
» prezzo di ducati 28000, de' quali si pagarono in
» atto ducati 2000; per altri ducati 4000 ne fu fatta

» delegazione dal venditore al parroco de Rosa; altri
» 10000 si ritenne il compratore per lo capitale del
» canone; e per li rimanenti ducati 12000 si fece un
» contratto vitalizio a favore del venditore Stoppa,
» portante l'obbligo del compratore di pagare annui
» ducati 1800 mese per mese; ed il laudemio restò
» a carico del compratore stesso.

» Nel dì 9 novembre 1819 questo contratto fu
» ridotto a pubblico istromento, nel quale il venditore
» Stoppa asserì ch' egli avea acquistate le migliorie di
» detta masseria dal parroco de Rosa per moggi 55 a
» corpo e non a misura, pel prezzo di ducati 8800;
» che queste migliorie erano state immensamente da
» lui accresciute; e che la lite tra de Rosa e Cam-
» pochiaro era terminata con una decisione della G.
» C. civile, *non facendosi però menzione della pe-*
» *rizia, che avea definito la vera estensione del fon-*
» *do in moggi 39 e passi 113.*

» Il compratore Tortoli in marzo 1822 istituì giu-
» dizio di dolo nel Tribunal civile di Napoli contra
» il venditore Stoppa, dicendo ch' egli dopo fatto il
» contratto aveva conosciuta la vera estensione del
» fondo, le migliorie non esistenti, e le deteriorazio-
» ni anzi fattevi dal venditore, dopo l'acquisto deri-
» vato dal parroco de Rosa. In questo giudizio il Tri-

» bunale civile con sentenza de' 7 dicembre 1822 di-
» chiarò ammessibile l' azion di dolo prodotta da Tor-
» toli, ed interlocutoriamente ordinò una perizia per
» sapersi se Stoppa nel tempo del suo possesso avesse
» fatte le migliorazioni nella masseria, e nelle fabbri-
» che in disputa, oppure se le avesse deteriorate; e
» per sapersi ancora, se avuto riguardo alla ragione de'
» tempi, a quella della rendita, ed alle circostanze lo-
» cali, que' terreni dal 1817 al 1819 potevano avere un
» aumento corrispondente a quanto fu ricavato dal
» detto Stoppa; e per sapersi finalmente la estensione
» della superficie della masseria. Ordinò intanto il
» Tribunale, che pendente le dette perizie si fosse
» continuato da Tortoli a prò di Stoppa il pagamento
» de' mensuali vitalizj.

» Dall' ultima parte di questa sentenza appellò
» Tortoli: e Stoppa appellò dalle parti precedenti.

» La causa fu portata alla G. C. civile di Na-
» poli, la quale con decisione de' 13 marzo 1823 riget-
» tò l' appello del signor Stoppa per ciò che riguarda-
» va l' azion di dolo ammessa contro di lui, e pro-
» nunziando sull' appello di Tortoli fece le seguenti
» dichiarazioni, e riforme.

» Dichiarò nulla e come non avvenuta una peri-
» zia procurata da Tortoli in pendenza degli appelli:

» ordinò che fosse eseguita fra 30 giorni la perizia
» dal Tribunale civile, facendo salvo a Stoppa di po-
» terla fare eseguire a sue spese anche prima di detto
» termine; ed intanto ordinò che la prestazione de'
» mensuali ducati 150 dovuta dal signor Tortoli al si-
» gnor Stoppa rimanesse sospesa.

» Avverso la detta decisione si è prodotto ricorso
» per annullamento con deposito per parte di D. Gio-
» vanni Stoppa con i seguenti mezzi.

» 1. Si dice violato l'articolo 1468 delle leggi
» civili, e la L. 22 *de act. empt.* e le LL. 48 e
» 51 *de aedil. edict.*, perchè si sostiene che la G. C.
» civile non doveva ammettere l'azione del dolo, ma
» sibbene l'azione redibitoria.

» 2. Per lo scambio che dicesi fatto dalla G. C.
» fra queste due azioni, si portano violati gli articoli
» 1063, 1064, 1070, 1468 leggi civili.

» 3. Si dice violata la L. 6 *de jur. et fact.*
» *ignor.*, non che l'articolo 1465 delle leggi civili,
» perchè dicesi che Tortoli cadde in un errore volon-
» tario, non imputabile al venditore che nulla avea
» taciuto.

» 4. Si replica che la decisione è contro la di-
» sposizione della L. 22 *ff. de act. empt.*, perchè
» si vuol sostenere che la rendita del fondo di annui

» ducati 900 la quale si è trovata vera, sia stata la
» base del contratto, checchesia della estensione del
» fondo stesso e delle altre cose dedotte da Tortoli.

» 5. Col quinto mezzo si duole il ricorrente per-
» chè la G. C. abbia violati gli articoli 1088, e 1089
» delle leggi civili.

» 6. Nel sesto mezzo si portano violati gli arti-
» coli 1976 e 1979 delle stesse leggi.

» Finalmente col settimo mezzo si duole il ricor-
» rente perchè la decisione ha violata la parte più es-
» senziale del contratto, sospendendo le pensioni vita-
» lizie dovute al ricorrente.

ESAME DE' MEZZI DI ANNULLAMENTO.

I soli fatti contenuti nel rapporto che abbiam creduto opportuno di recare alla lettera, provano che il ricorso fu incautamente prodotto. Ma per dimostrarne maggiormente il demerito, stimiamo utile di notare la nostra confutazione in seguito a ciascun de' mezzi che leggonsi nel ricorso.

IL MEZZO.

» La G. C. C. ha ammesso l' azione di dolo del
» signor Tortoli per la sola ragione, che il fondo Re-
» ginella fosse di una terza parte minore di quello che
» fu nel contratto asserito. Si supponga vera una tale
» differenza, come che non esista ancora una legittima
» perizia, che faccia stato contro al signor Stoppa. Qua-
» le sarebbe la conseguenza? Due requisiti doveansi
» verificare perchè potesse essere ammessa, non l' azio-
» ne di dolo, ma una semplice azione *quanti mino-*
» *ris*. I due requisiti erano, primo il mendacio del ven-
» ditore intorno alla quantità della cosa venduta; 2. la
» diligenza del compratore in chiedere tral termine da-
» to dalla legge la riparazione del danno. Nessuno de'
» due requisiti concorreva nella prima specie del fatto=
» Il venditore avea nel contratto fatto menzione della
» lite agitata tra Campochiaro, e de Rosa, ed avea an-
» che detto, che la decisione della G. C. C. a rispetto
» dell' accrescimento del canone era stata contraria a
» Campochiaro, vale a dire avea manifestato, che il
» fondo fu allora creduto di 40 e non di 60 moggia.
» Era parimenti scorso il tempo a dimandare la mino-
» razione del prezzo, e lo scioglimento del contratto.
» Ciò non ostante la G. C. C. colla decisione che s' im-

» pugna, ha ammesso sotto il nome di azion di dolo
» una azione meramente redibitoria. Ha dunque violato
» l'articolo 1468 del codice civile, e lo leggi 22 *de*
» *act. empt. et ven.*, 48, e 51 *de edict. aedil.*

OSSERVAZIONI.

Il ricorrente non sa determinarsi ad abbandonare il primitivo suo sistema di confondere l'azion di dolo con quella di diminuzion di prezzo, che, *in mancanza del dolo*, avrebbe potuto unicamente promuoversi da Tortoli nel termine stabilito dall'articolo 1468. Il torto delle sue doglianze è però sempre sensibile, quando la prima dall'altra azione distinguasi.

Il dolo, insegna l'egregio Toullier (1), produce o comprende l'errore che distrugge il consenso nel suo principio: non vi ha valido consenso, se sia stato dato per errore, o sorpreso con dolo (2). Se l'errore propriamente detto annulla le convenzioni, quando anche alcuno non abbia contribuito a farlo nascere o di mantenerlo nell'animo di colui che si è ingannato, a più forte ragione se questo errore è derivato dal

(1) *Droit civil français tom. VI p.* 86.
(2) *Art.* 1070 *legg. civ.*

dolo, o dalla mala fede di un altro; e sopra tutto allor che il dolo o la mala fede sian dall' altro contraente partiti. Vi ha in tal caso un doppiò motivo per annullare la convenzione.

I bassi artifizj e le trame ordite da Stoppa onde ingannar chiunque gli si presentasse per comperare la sua masseria, sono evidenti. Perchè, mentre l' avea acquistata per 40 moggia, annunziò al pubblico ch' era di 60? Perchè, mentre legalmente sapea che cinque architetti l' avevano verificata della estensione per cui egli comperolla, continuò a dichiarare che era oltre le 55 moggia? Perchè nell' atto autentico de' 9 novembre 1819 tacque tanto questa perizia, che le considerazioni della G. C. Civile, la quale rigettò le domande del padron diretto duca di Campochiaro, e salvò da doveri il paroco de Rosa? Queste *dissimulazioni* e *simulazioni* sono gli elementi non equivoci del dolo usato per ingannare Tortoli (1). Queste studiate reti-

(1) *Labeone definì il dolo*, omnem calliditatem, fallaciam, machinationem ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibitam. *L.* 1 §. 2 *ff. de dolo malo* — *Dolo malo commettono* qui per ejusmodi dissimulationem deserviunt et tuentur vel sua vel aliena (*Ivi*) — Non solum qui obscure loquitur,

cenze costituiscono in dritto quella cattiva fede che, se da un lato obbliga a riparare i danni che ne son derivati, toglie dall'altro all'autore di esse il dritto di conseguire il premio delle sue manovre (1).

Di fatti, fingasi che Tortoli fosse stato pienamente istruito che Stoppa aveva per 40 moggia acquistata la masseria; e che si era da cinque architetti, in occasione della lite col parroco de Rosa, verificata della stessa estensione; ed in fine che per tal riguardo la G. C. Civile avea rigettata la domanda del duca di Campochiaro, e sarà certo ch' egli, a meno che non fosse un balordo, non l' avrebbe comperata per 20 moggia di più. Ed ecco come è dimostrato che le manovre di Stoppa furon tali che senza di esse non si sarebbe Tortoli indotto a comperare; e che il dolo usato diede causa al contratto, non già nacque per accidente ed in mezzo al trattato (2).

Altronde il dolo non è più ora un' azione sussi-

---

verum etiam qui insidiose dissimulat. *L.* 43 *§.* 2 *ff. de contrah. empt.*

(1) *Toullier, droit civ. tom. VI n.* 86.

(2) *Art.* 1070 *legg. civ. Ved. Huber. in tit. ff. de dolo malo n.* 4, *e Voet ivi n.* 4. *Ved. anche Toullier, droit civil tom. VI n.* 91 *e* 92.

diaria, ma un' azione principale (1). Quando un compratore deduce l'azione per diminuzion di prezzo, di che tratta l'articolo 1468, intende star fermo nel contratto. Al contrario, allegando il dolo, egli chiede che la convenzione si annulli. L'una e l'altra azione, essenzialmente diverse per indole e per gli effetti che producono, lo sono anche per la rispettiva durata. L'azione di dolo spira col decennio dalla scoperta di esso, mentre quella che dicesi *quanti minoris* per mancata estensione del fondo alienato, non dura che un anno (2).

Sarebbe poi un manifesto errore il sostenere che ne' contratti di compra vendita il dolo non possa dedursi per annullarli. Astrazion fatta dalla considerazione che la legge ne fa un motivo di nullità nel trattare delle regole generali che influiscono su le particolari specie di contratti, è l'articolo 1504 quello che toglie ogni disputa, in questi termini: « Indipendentemente dalle » cause di nullità o di scioglimento già spiegate in » questo titolo, e *da quelle che sono comuni a tutte* » *le convenzioni*, il contratto di vendita può essere » sciolto coll' esercizio del dritto di ricompra; e per

(1) *Art.* 1070 *legg. civ.*
(2) *Art.* 1070, 1258 e 1468 *ivi.*

» la viltà del prezzo ». Or fra le cause di nullità *comuni a tutte le convenzioni* vi ha il dolo: ed è temerità il negare quando la legge afferma.

II. MEZZO.

» La stessa G. C. C. si è avvertita dell' errore
» nel quale inciampava, dappoichè in una delle sue
» considerazioni ha detto, che sebbene fosse spirato il
» termine dell' azione *quanti minoris*, rimanea sempre
» l' azion di dolo. Questo ragionamento conduce ad
» una delle due seguenti conseguenze: o la G. C. non
» potendo più soccorrere Tortoli coll' azione propria
» della specie della causa, è ricorsa all' impropria, o
» per lo meno ha creduto che *l' azion di dolo*, e la
» *redibitoria* fossero di una medesima natura, e na-
» scessero dalli stessi principj, il che è manifestamente
» erroneo. Non ogni mendacio, o reticenza apre l' adito
» all' azion di dolo, siccome non ogni errore distrug-
» ge il consenso. Per giudicare di una tal differenza
» giova ammettere per poco le stesse posizioni dell' at-
» tore. Disse Tortoli essere di 40 moggia quel fondo
» ch' erasi asserito dell' estensione di 60. Ma era forse
» al compratore impedito il verificare la vera esten-
» sione del fondo? Il suo preteso errore dunque non

» fu di quella specie che la legge richiede nell' azione
» di dolo. Imperciocchè l' errore che rende nullo il
» consenso si verifica solo nell' ignoranza involonta-
» ria di quel fatto che forma la materia, e la sostan-
» za del contratto; siccome per dolo intendesi la cir-
» convenzione per la quale la volontà del compratore
» è stata determinata a far quello che non avrebbe fat-
» to, se avesse saputo il vero. Adunque la G. C. C.
» ha scambiato due azioni essenzialmente diverse ed ha
» con ciò violato gli articoli 1063, 1064, 1070 e 1468
» del codice civile, non meno che le leggi 48 e 51 *de*
» *aedil. edict.*, la legge 22 *de act. empt.* e la legge
» 6 *de jur. et fact. ignor.*

OSSERVAZIONI.

La Gran Corte non incorse nell' errore che il ricorrente finge di scorgere nelle considerazioni della decisione impugnata. La G. C. vide che le due azioni di dolo e di diminuzion di prezzo erano distinte ed indipendenti; e quindi osservò che dal non potersi più far uso della seconda, non nasceva perdita di dritto per l' altra.

È poi una pessima giustificazione per Stoppa il dire che Tortoli poteva verificare la estensione del fon-

do , e così esimersi da sorprese. Tortoli credè di trattare con un onest' uomo , e solo il tempo ha potuto disingannarlo e provargli che i suoi calcoli furono temerarj. Del resto , la poca diligenza del compratore potrebbe nella specie discaricare il venditore , solo se costui avesse in buona fede ignorata la vera estensione del fondo che vendeva. Ma quando egli l' aveva acquistato per 40 moggia , conosceva essersi da cinque architetti giudiziariamente verificato della stessa limitata misura , e volle asserirlo di 60 , il dolo è manifesto da parte sua , perchè il mendacio è evidente. In tal caso è massima colpa il fare a Tortoli un rimprovero della sua credulità. Il dolo pel venditore vi ha sempre che , come dice opportunamente il giureconsulto , *non solum obscure loquitur , verum etiam insidiose dissimulat* (1).

Queste ragioni sono tanto più pregevoli , perchè la posizione irregolare della masserìa che si vendeva , non permetteva a Tortoli di verificarne la estensione pria di perfezionare l' acquisto. Ed uno degli artifizj usati da Stoppa fu precisamente quello di far comprendere che molti avventori richiedeano premurosamente il suo fondo , e che , ove non avesse subito stretto e consu-

(1) *L.* 43 §. 2 *ff. de contrah. empt.*

mato il contratto con Tortoli, gli sarebbe convenuto di conchiuderlo con altri. Ed ecco perchè si vede prima un doppio originale, indi un atto autentico.

III. MEZZO.

» Più grave delle due anzidette violazioni, è l' infrazione del contratto de' 9 novembre 1819, dappoichè » si ha come falsamente asserito, o come taciuto quello ch' è espresso, e ch' è rigorosamente vero. Il signor Stoppa vendè la masseria detta la *Reginella* dell' estensione di moggia 55 circa a corpo, e non a » misura, e per quel che è giusta i confini, che si » descrivono. La sua assertiva sebbene fosse uniforme » alla misura fatta e registrata nel catasto provisorio, pur » tutta volta non fu positiva, ed assoluta. Di fatti non » volle il venditore affermare per certo quello di cui » forse egli stesso dubitava. Quindi non solamente spiegò » che la vendita si facea a corpo, e non a misura, » ma promise non ciò che si asseriva, ma ciò che si » sarebbe in realtà trovato tra que' confini che furono » nell' istrumento descritti. Ciò premesso, se il compratore Tortoli cadde in errore, un tale errore fu volontario, e non imputabile al venditore che nulla ha » detto o taciuto, che potesse essere redarguito di fal-

» lacia. Or sebbene la legge non soccorre per alcun » modo colui che scientemente, o volontariamente ha » sofferto un danno qualunque, per la regola *remittentibus jus suum regressus non est dandus*; pur tuttavolta la G. C. C. ha deciso esser nel contratto intervenuta fallacia, ed errore essenziale. Quindi ha » violata la *L.* 6 *de jur. et fact. ignor.*, *e l' art.* » 1465 *delle LL. Civ.*

OSSERVAZIONI.

La vendita fu convenuta col doppio originale de' 22 ottobre 1819, non coll' atto autentico de' 9 novembre dello stesso anno. Nel doppio originale la estensione del fondo fu dichiarata di 60 moggia, secondo l' annunzio portato su i pubblici fogli. Nell' atto autentico, ove non doveasi che riportare soltanto quel privato foglio per maggior fede e cautela del contratto, volle Stoppa prepararsi una difesa pel tempo in cui sarebbesi scoperto il suo intrigo, e svelata la vera estensione del fondo. Ecco perchè disse che la masserìa trovavasi rivelata in fondiaria per 55 moggia, e che per questa estensione la vendeva a corpo e non a misura, e per l' ampiezza che aveva ne' confini designati. Ma il ricorrente nel giovarsi di questa inutile clausola

ha però dimenticato di soggiungere che nello stesso atto autentico, non solo tacque il tenore della perizia eseguita da cinque architetti nella lite col paroco de Rosa, e le ragioni per le quali fu costui vittorioso contro Campochiaro, ma per tener sempre Tortoli nell' inganno, dopo aver detto che il fondo era di moggia 55, notò : QUANTUNQUE FOSSE DI GRAN LUNGA MAGGIORE DELLE MOGGIA 55 — Ecco una nuova bugìa che fa perdere al ricorrente tutto il merito della sua discolpa!

IV. MEZZO.

» La vera base del contratto tra i signori Stoppa, » e Tortoli fu la rendita di ducati annui 900, » la quale si è trovata vera come che l'avesse il com» pratore rivocata in dubbio. Questa determinò il ca» pitale, il quale sarebbe stato sempre lo stesso quan» tunque l'estensione fosse maggiore, o minore di » quella, che si asserì nell' istrumento di compra, e » vendita. Ora se anche il signor Stoppa avesse mentito » intorno all' estensione, il che non vi è, il mendacio » sarebbe caduto non sulla qualità, ma sul modo, os» sia sulli accidenti della cosa. In questo caso la leg» ge espressamente dichiara che il venditore non sia

» ad alcuna cosa tenuto. *Si in qualitate fundi vendi-*
» *tor mentitus sit non in modo ejus tenetur emptori.*
» Quindi la G. C. C. ha giudicato contro all' aperta
» disposizione della legge 22 *D. de act. empt. et*
» *vend.*

OSSERVAZIONI.

È questa una invenzione piena di spirito, ma di niuna solidità. *La vera base del contratto* fra il ricorrente e Tortoli fu la estensione del fondo, non la sua rendita: il prezzo corrispose alla misura, non già alla rendita. L' annunzio sul giornale pubblico, il doppio originale, e lo stesso atto autentico del 19 novembre 1819 sostengono questa verità. In conseguenza vacilla tutto il forzato ragionamento del ricorrente.

V. MEZZO.

» La G. C. C. ha qualificato come mendacio,
» e come fallacia l' annunzio fatto dal venditore ne'
» pubblici fogli della massaria di circa moggia 60. La
» sana critica, la naturale buona fede, ed il raziocin-
» nio legale condannar debbono l' argomento della G. C.
» C. Nel dubbio dell' esistenza di un fatto, o di una cir-

» costanza che possa più, o meno favorire la cosa,
» nulla è più naturale, che il venditore si attenga
» alla lettura più favorevole, lasciando all' interpetra-
» zione del compratore la severa indagine della verità.
» Nella specie presente era permesso annunziare ne' pub-
» blici fogli la massaria detta Reginella dell' esten-
» sione di moggia 60 circa, ossia di moggia 55, se
» per questa stessa estensione era registrata nel catasto
» provvisorio. Ma che che fosse della verità delle asser-
» tive, o del fatto, è ugualmente contrario alle regole
» della giustizia, ed all' ufficio del giudice l' infrangere
» le convenzioni per fatti a quelle estranei, o il deri-
» vare obbligazioni da' fatti incapaci di produrre qua-
» lunque legale effetto. Così giudicando la G. C. C.
» ha certamente violato gli articoli 1088 e 1089 delle
» leggi civili, i quali richieggono l' inviolabilità delle
» convenzioni tra le parti contraenti, e gli articoli 1270
» e seguenti delle stesse leggi civili, i quali determina-
» no i fonti delle diverse specie di prova, le quali
» fanno fede in giudizio.

OSSERVAZIONI.

Non è permesso ad alcuno di tessere inganni di questa indole, e quando si ha la temerità di farne, la giustizia non sta che per impedirli. Al venditore è

lecito chiedere un prezzo più ampio di quello che valga l'oggetto ch'ei vende (1); ma non può senza esser tenuto di dolo malo asserir maggiore la estensione del fondo, mentre ha certa scienza della misura vera. In tal caso è precisamente applicabile la L. 43 *ff. de contrah. empt.* in questi termini: *Quaedam etiam pollicitationes venditorem non obligant, si ita* in promptu (2) *res sit, ut eam emptor non ignoraverit, veluti si quis hominem luminibus effossis emat, et de sanitate stipuletur: nam de caetera parte corporis potius stipulatus videtur, quam de eo in quo se ipse decipiebat* — *DOLUM MALUM A SE ABESSE PRAESTARE VENDITOR DEBET: QUI NON TANTUM IN EO EST, QUI FALLENDI CAUSA OBSCURE LOQUITUR; SED ETIAM QUI INSIDIOSE OBSCURE DISSIMULAT.* Il ricorrente avrebbe preteso che si fosse osservata come una legge la convenzione frodolentemente seguìta con Tortoli. Ma non son questi

---

(1) *V. la L.* 16 §. 4 *ff. de minor. e la L.* 22 §. 3 *ff. de locat.*

(2) In promptu, *cioè sotto l'occhio.* In promptu quid est? in oculis, visu, praesentia, conspectu, vel sensu aliquo. *Certamente il vedere se una masseria, che il venditore dichiara di* 60 *moggia, fosse di* 39, *non era nè l'opera del momento, nè una circostanza che cadea sotto i sensi.*

i contratti cui si presta cieca ubbidienza. Se la teorica di Stoppa reggesse, nè il dolo, nè la violenza, nè l' errore sarebbero più causa legale di nullità delle convenzioni, ed in tal modo tanto sarebbe l' acconsentire, quanto il non consentire affatto. E questi errori si vengono a sostenere in Corte Suprema!

VI. MEZZO.

» La somma di tutte le considerazioni della » G. C. C. è che un contratto di rendita vitalizia » cioè di sua natura aleatorio, siasi voluto sottoporre » alle regole de' contratti commutativi, nel che si so- » no violati gli articoli 1979 e seguenti del detto co- » dice civile.

OSSERVAZIONI.

La Gran Corte Civile nè punto nè poco è caduta nell' errore di cui le si è fatta ingiusta censura. Basta leggere la decisione impugnata per conoscere che Stoppa è in pieno torto. Altronde la vendita della masserìa la *Reginella* è ben distinta dal contratto di rendita vitalizia. Queste due convenzioni nulla hanno di comune fra loro, perchè una è nella classe de' contratti commutativi, l' altra è di mero rischio, ossia della clas-

se degli aleatorj. La Gran Corte non ebbe idea di confonderlo, nè le confuse. Quindi la dedotta violazione dell'articolo 1979 delle leggi civili non ha alcun appoggio.

VII. MEZZO.

» Più di tutte le anzidette violazioni è condanne-
» vole la sospensione delle pensioni vitalizie, come, se
» ammessa anche la riduzione del prezzo, o la le-
» sione di un contratto di pericolo, o anche il dolo,
» potesse il compratore ritenere la massima parte del
» prezzo convenuto. Cotesta inaspettata disposizione
» dell'impugnata decisione, è tanto più censurabile,
» quanto ha tolto la percezione dell'intiera pensione
» alimentaria ad un vecchio settuagenario quasi per ac-
» celerare il termine di questa vita. Della quale si è
» dimostrato impaziente il signor Tortoli. Certamente
» così giudicando ha la G. C. C. violato la parte più
» essenziale del contratto, ed ha offeso le regole del-
» la giustizia civile, e dell'equità naturale.

OSSERVAZIONI.

La Gran Corte non ha violato alcuna legge giudicando come ha giudicato. Al contrario ha seguito i buoni principj arrestando la somministrazione delle pen-

sioni vitalizie. L'azione intentata da Tortoli tende ad annullare il contratto, perchè lo attacca nella sua essenza, cioè nel consenso, a motivo del dolo che ne distrusse la libertà. Or potendo le cose esser rimesse allo stato primitivo, come se non si fosse contratto, Tortoli dovrà esser rifatto di tutte le vistose somme che si trova di aver pagate. E sarebbe ingiusto di accrescer la massa delle indennità cui ha dritto, obbligandolo, pendente la lite, ad eseguire un trattato che fu carpito con dolo e meditato per rovinarlo. Stoppa avrebbe voluto continuare a trar vantaggio dall' altrui danno. La Gran Corte Civile, che ha interrotto questo profitto, lungi di poter essere censurata, deve nel suo giudizio meritar gli elogi della Suprema Corte che veglia alla esatta osservanza delle leggi e del rito.

OSSERVAZIONE GENERALE.

Il ricorrente si è sforzato a dimostrare in Corte Suprema che nella specie in esame non esistano gli elementi constitutivi del dolo. Questo lavoro è perfettamente inutile per due ragioni gravissime.

Primieramente il dolo si compone ed è determinato da fatti che appartiene ai soli Giudici del merito di valutare. La loro convinzione non può in queste materie dar addentellato all' annullamento. La Corte

Suprema giudica dell' interesse della legge, non di quello de' litiganti; ed annulla le decisioni che contravvengono alla legge espressa, non quelle che unicamente cadono sopra quistioni di mero fatto.

Oltre che i Giudici del merito non ancora han pronunziato su la esistenza del dolo; ed in conseguenza il contratto non si è per anco annullato. I primi ed i secondi Giudici si sono limitati ad ammettere l'azion di dolo; ed in ciò si sono strettamente uniformati alla legge. Per la pruova del dolo si è ordinato un esperimento in una sentenza interlocutoria, la quale non può per indole dar alimento al ricorso.

Laonde dobbiamo esser certi che la Suprema Corte, disapprovando la ingiusta ed inopportuna censura scritta a discredito della decisione impugnata, voglia rigettare il ricorso.

Napoli 25 agosto 1823.

Samuele Mascia.
Filippo Carrillo.

Dalla Tipografia Zambraja.